

**Parere del Comitato europeo delle regioni — Pacchetto Energia sul gas, sull'idrogeno e sulle emissioni di metano**

(2022/C 498/13)

<b>Relatore:</b>	Jakub CHEŁSTOWSKI (ECR/PL) Presidente della regione Slesia
<b>Testi di riferimento:</b>	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno COM(2021) 803 final  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno COM(2021) 804 final  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e recante modifica del regolamento (UE) 2019/942 COM(2021) 805 final

**I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno**

**COM(2021) 803 final**

**Emendamento 1**

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
[...] a tutti i partecipanti ai mercati di tenere conto del ruolo di transizione del gas di origine fossile <b>al momento di pianificare le proprie attività</b> e fornisca loro incentivi in tal senso, onde evitare effetti di dipendenza («lock-in») e garantire un abbandono graduale e tempestivo del gas di origine fossile, in particolare in tutti i settori industriali interessati e a fini di riscaldamento.	[...] a tutti i partecipanti ai mercati di tenere conto del ruolo di transizione del gas di origine fossile <b>per garantire che le infrastrutture di nuova costruzione per il gas naturale siano adatte ai gas rinnovabili e a basse emissioni</b> e fornisca loro incentivi in tal senso, onde evitare effetti di dipendenza («lock-in») <b>durante il relativo periodo di ammortamento</b> e garantire un abbandono graduale e tempestivo del gas di origine fossile, in particolare in tutti i settori industriali interessati e a fini di riscaldamento.

**Motivazione**

Al fine di aumentare il ricorso ai gas decarbonizzati, è essenziale che, nei piani di investimento per nuove infrastrutture del gas (compresi i gasdotti, i terminali per il GNL e gli impianti di stoccaggio del gas) si tenga conto della necessità di progettare e costruire tali infrastrutture in modo tale che, fin dall'inizio del loro funzionamento, esse siano adatte anche ai gas decarbonizzati.

**Emendamento 2**

## Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>[...] I combustibili a basse emissioni di carbonio, come l'idrogeno a basse emissioni di carbonio, possono tuttavia essere funzionali alla transizione energetica, soprattutto nel breve e nel medio periodo, per ridurre rapidamente le emissioni dei combustibili esistenti e sostenere la diffusione di combustibili rinnovabili quali l'idrogeno rinnovabile. Per sostenere la transizione occorre fissare una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili sintetici in forma gassosa e l'idrogeno a basse emissioni di carbonio. [...]</p>	<p>[...] I combustibili a basse emissioni di carbonio, come l'idrogeno a basse emissioni di carbonio, possono tuttavia essere funzionali alla transizione energetica, soprattutto nel breve e nel medio periodo, per ridurre rapidamente le emissioni dei combustibili esistenti e sostenere la diffusione di combustibili rinnovabili quali l'idrogeno rinnovabile. <b>Un altro combustibile rinnovabile importante ai fini del conseguimento degli obiettivi climatici è il biometano, il quale è relativamente compatibile con l'infrastruttura esistente per il gas naturale (si tratta cioè di un combustibile «drop-in») e per il quale l'UE ha un grande potenziale di produzione interna. Per garantire lo sviluppo del mercato del biometano, gli Stati membri dovrebbero mirare in particolare ad attuare investimenti in linea con il principio dell'uso a cascata della biomassa, in modo da accrescere in misura significativa la produzione di biogas e biometano in forma dispersa, a partire da rifiuti esistenti, in settori quali l'agricoltura, la silvicoltura e la gestione dei servizi comunali. È necessario eliminare la produzione di piante destinate esclusivamente agli impianti di produzione di biogas come pure la costruzione di siffatti impianti che dipendono dal mantenimento dell'allevamento intensivo.</b> Per sostenere la transizione occorre fissare una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili sintetici in forma gassosa e l'idrogeno a basse emissioni di carbonio.</p>

**Motivazione**

Lo sviluppo del settore del biogas e del biometano è importante a breve termine non solo ai fini di una parziale riduzione della dipendenza dalle forniture di gas naturale dalla Russia, ma anche per lo sviluppo di comunità energetiche locali in settori quali l'agricoltura, la silvicoltura o la gestione dei servizi comunali, nel cui quadro i rifiuti possono essere trasformati in substrati di produzione. Tuttavia, è necessario chiarire che il biometano può essere utilizzato solo se esiste già. Occorre eliminare la coltivazione di piante destinate ad alimentare gli impianti di produzione di biogas e il mantenimento dell'allevamento intensivo al solo scopo di produrre biogas e biometano a fini energetici, poiché rallentano la transizione ecologica.

**Emendamento 3**

## Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>[...] Sebbene l'elettrificazione sia un elemento fondamentale della transizione verde, in futuro le famiglie continueranno a consumare gas naturale, con volumi sempre maggiori di gas rinnovabile.</p>	<p>[...] Sebbene l'elettrificazione sia un elemento fondamentale della transizione verde, in futuro le famiglie continueranno a consumare gas naturale, con volumi sempre maggiori di gas rinnovabile. <b>Al fine di garantire che le famiglie siano in grado di ricevere e utilizzare gas rinnovabili, gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione europea, avviano un dialogo con le parti interessate del mercato in merito alla disponibilità tecnologica delle apparecchiature idonee e ai potenziali costi da sostenere per la loro introduzione.</b></p>

**Motivazione**

Un mercato sviluppato dei gas decarbonizzati dovrà tener conto dei clienti al dettaglio, ossia delle famiglie e di tutta una serie di piccole e medie imprese. Senza l'ammodernamento o l'acquisto di nuove apparecchiature per il riscaldamento e il raffrescamento, questi utenti finali avranno difficoltà tecniche nel passare dai combustibili fossili ai gas decarbonizzati o addirittura non saranno proprio in grado di farlo.

**Emendamento 4**

Considerando 108

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>[...] la domanda e l'offerta, l'infrastruttura di trasporto, la qualità del servizio, gli scambi transfrontalieri, gli investimenti, i prezzi al consumo e la liquidità del mercato.</p>	<p>[...] la domanda e l'offerta, l'infrastruttura di trasporto, la qualità del servizio, gli scambi transfrontalieri, gli investimenti, i prezzi al consumo e la liquidità del mercato. <b>La trasparenza del mercato dovrebbe comprendere anche una determinazione dettagliata dei costi di costruzione di nuove infrastrutture per i gas decarbonizzati in tutti gli Stati membri. Pertanto, le autorità nazionali di regolazione dovrebbero effettuare, in collaborazione con i gestori delle reti nazionali, calcoli economici dettagliati dei futuri costi di investimento per l'espansione delle infrastrutture per i gas decarbonizzati. Ciò consentirà di pianificare in modo realistico lo sviluppo delle reti, di individuare i potenziali deficit di finanziamento e di far sì che le politiche tariffarie possano essere definite in maniera vantaggiosa sia per i gestori che per gli utenti.</b></p>

**Motivazione**

Il costo della costruzione di infrastrutture per i gas decarbonizzati può variare notevolmente da uno Stato membro all'altro. Al fine di pianificare adeguatamente lo sviluppo del mercato dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, si dovrebbe pertanto tenere conto dei costi in una prospettiva territoriale.

**Emendamento 5**

Articolo 4, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>[...] nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale ai clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili. Tali interventi pubblici sono soggetti alle condizioni indicate ai paragrafi 4 e 5.</p>	<p>[...] nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale ai clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili <b>oppure ai clienti protetti quali definiti nel regolamento (UE) 2017/1938.</b> Tali interventi pubblici sono soggetti alle condizioni indicate ai paragrafi 4 e 5.</p> <p><b>In caso di aumento significativo dei prezzi a lungo termine, gli interventi che soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere estesi anche a una diversa categoria di clienti per evitare le conseguenze negative della povertà energetica.</b></p>

**Motivazione**

In caso di forte aumento dei prezzi, la disposizione proposta dalla Commissione avrebbe un ambito di applicazione troppo limitato. L'emendamento mira quindi a introdurre la possibilità di aggiungere ai suoi beneficiari attuali anche altre categorie di «clienti protetti» ai sensi del regolamento 2017/1938 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

**Emendamento 6**

Articolo 8, paragrafo 11 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><b>11.</b> <i>Al fine di poter dimostrare agli utenti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili presente nel mix energetico di un determinato fornitore di combustibili rinnovabili o a basse emissioni di carbonio rispetto all'energia immessa sul mercato che è fornita ai consumatori sulla base di contratti, gli Stati membri provvedono affinché un produttore di combustibili rinnovabili o a basse emissioni di carbonio — compresi biogas, biometano, idrogeno, ammoniaca, metanolo e combustibili gassosi sintetici — possa ottenere, su richiesta, una garanzia di origine del gas conformemente all'articolo 19, paragrafo 7, punto ii), della direttiva (UE) 2018/2001. È inoltre essenziale che i clienti finali siano consapevoli dell'importanza della transizione verde e che vengano informati sulla diversità dei combustibili rinnovabili o a basse emissioni di carbonio e sul loro diritto di richiedere garanzie di origine.</i></p>

**Motivazione**

Lo sviluppo di un mercato europeo connesso per i combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio richiederà l'uso di strumenti che forniscano informazioni sull'origine dei gas prodotti e forniti agli utenti finali.

**Emendamento 7**

Articolo 10, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>[...] norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento. In detto ambito, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché le procedure amministrative non siano discriminatorie nei confronti dei fornitori già registrati in un altro Stato membro.</p>	<p>[...] norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento <b>e le autorizzazioni richieste a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dall'autorità di regolazione dello Stato membro in cui ha luogo la fornitura di gas.</b> In detto ambito, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché le procedure amministrative non siano discriminatorie nei confronti dei fornitori già registrati in un altro Stato membro.</p>

**Motivazione**

L'obbligo per i fornitori di rispettare le norme vigenti negli Stati membri garantisce la sicurezza dell'approvvigionamento degli utenti. La seconda parte della disposizione mira a far sì che tali norme non siano discriminatorie.

**Emendamento 8**

## Articolo 26

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
[...] a prescindere dal fatto che gli impianti di produzione di tali gas siano connessi a reti di distribuzione o di trasporto.	[...] a prescindere dal fatto che gli impianti di produzione di tali gas siano connessi a reti di distribuzione o di trasporto, <b><i>purché siano considerati vantaggiosi sulla base dei piani nazionali di sviluppo delle reti di cui all'articolo 51. Gli Stati membri provvedono affinché siano introdotti i meccanismi necessari per garantire una ripartizione equa e proporzionata dei costi relativi alla connessione dei nuovi impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.</i></b>

**Motivazione**

L'introduzione di meccanismi di compensazione mira a garantire che i costi non siano trasferiti ingiustamente ad altri utenti della rete e a garantire condizioni di parità sul mercato. Vanno quindi collegati alle reti di distribuzione e di trasmissione unicamente gli impianti la cui connessione produce un chiaro valore aggiunto visto che, nel lungo periodo, occorre porre l'accento sullo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili e, in particolare, della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

**Emendamento 9**

## Articolo 51, paragrafo 2, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
b) contiene tutti gli investimenti già decisi e individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo;	b) contiene tutti gli investimenti già decisi e individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo, <b><i>unitamente a un'analisi economica dettagliata che comprenda anche i costi di costruzione o ammodernamento delle infrastrutture esistenti per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, e all'indicazione dell'esistenza di potenziali deficit di finanziamento in relazione alle infrastrutture per il gas naturale convenzionale;</i></b>

**Motivazione**

La pianificazione a lungo termine dello sviluppo delle infrastrutture per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio deve comprendere una pianificazione dettagliata dei costi. Lasciare che l'approfondimento delle questioni economiche sia di esclusiva responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto e dei sistemi di distribuzione del gas può comportare difficoltà nel far rispettare gli obiettivi di investimento.

**Emendamento 10**

Articolo 72, paragrafo 4, lettera f) (nuova)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>f) creare spazi di sperimentazione normativa per concedere esenzioni mirate e temporanee dall'applicazione del diritto comune nazionale, regionale o locale a investimenti innovativi in gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. La creazione di tale contesto normativo sperimentale è intesa ad accelerare gli investimenti in gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, in particolare negli Stati membri in cui tali investimenti non saranno pienamente compatibili con il quadro di legge e di regolazione esistente, e potrebbe rendere più agevole il successivo adeguamento del contesto normativo a tali investimenti.</i></p>

**Motivazione**

Si raccomanda di creare spazi di sperimentazione normativa che prevedano un'esenzione temporanea dall'applicazione del diritto comune nazionale, regionale o locale, in modo da permettere di realizzare investimenti innovativi per i quali non è stato ancora sviluppato un contesto giuridico adeguato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno**

COM(2021) 804 final

**Emendamento 11**

Considerando 42

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>[...] Pur garantendo un approccio armonizzato alla qualità del gas per i punti di interconnessione transfrontalieri, è opportuno mantenere la flessibilità degli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle norme di qualità del gas nei rispettivi sistemi nazionali del gas naturale.</p>	<p>[...] Pur garantendo un approccio armonizzato alla qualità del gas per i punti di interconnessione transfrontalieri, è opportuno mantenere la flessibilità degli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle norme di qualità del gas nei rispettivi sistemi nazionali del gas naturale. <b>Per garantire un mercato altamente integrato, interoperabile e trasparente per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, la cui quantità nel sistema del gas naturale è destinata ad aumentare, saranno necessarie garanzie di origine intese a certificare la fonte di produzione del gas nonché l'impronta di carbonio generata, in modo da assicurare rapporti commerciali standardizzati tra produttori e utenti finali e documentare le riduzioni conseguite in termini di emissioni di CO<sub>2</sub>.</b></p>

**Motivazione**

Senza garanzie di origine non sarà possibile certificare la fonte di produzione e l'impronta di carbonio di un dato gas, impedendo così l'attuazione delle politiche climatiche e la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.

**Emendamento 12**

Articolo 43, paragrafo 1, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
c) individua le lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.	c) individua le lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere, <b>come pure i collegamenti di sistema con i paesi terzi da cui saranno importati gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio per soddisfare la domanda totale di energia dell'Unione europea.</b>

**Motivazione**

Nella pianificazione relativa al nuovo mercato dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, un elemento cruciale al fine di garantire la continuità della produzione industriale e la sicurezza energetica dell'UE dovrebbe consistere nell'assicurarsi di importare da paesi terzi i volumi di idrogeno necessari per coprire in modo sostenibile e sicuro il fabbisogno energetico totale dell'UE.

**Emendamento 13**

Articolo 43, paragrafo 4 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<b>4. Per stabilire, a livello di Unione europea, un piano decennale di sviluppo della rete corretto, realistico e fattibile, l'ACER, la REGST del gas e la REGST dell'energia elettrica dovrebbero avviare, non appena il presente regolamento entra in vigore, un processo di consultazione con le autorità nazionali di regolazione in merito ai costi di costruzione o ammodernamento delle infrastrutture per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Ciò riguarda in particolare la pianificazione precisa delle spese d'investimento e d'esercizio per nuove infrastrutture quali terminali per l'idrogeno, elettrolizzatori e reti dell'idrogeno.</b>

**Motivazione**

Cfr. sopra.

**Emendamento 14**

Articolo 60, paragrafo 1, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
b) l'investimento contribuisce alla decarbonizzazione;	b) l'investimento contribuisce alla decarbonizzazione <b>e garantisce che le infrastrutture di nuova costruzione per il gas naturale siano progettate in modo tale da essere utilizzabili, fin dall'inizio della loro vita operativa, per gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, riducendo al minimo il rischio di dipendenza («lock-in»);</b>

**Motivazione**

Cfr. sopra.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e recante modifica del regolamento (UE) 2019/942**

COM(2021) 805 final

**Emendamento 15**

Articolo 3 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>Valutazione del potenziale a lungo termine delle fonti di gas rinnovabili come base per ottimizzare lo sviluppo del sistema di trasmissione e distribuzione</i></p> <p><i>1. Gli Stati membri hanno il compito di valutare il potenziale produttivo di biometano a livello locale in tutto il loro territorio, nell'ambito delle rispettive strategie nazionali in materia di biogas e biometano. Tale valutazione è effettuata entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e può basarsi sulle valutazioni esistenti.</i></p> <p><i>2. La biomassa presa in considerazione ai fini della suddetta valutazione comprende la biomassa grezza quale definita all'articolo 2 della direttiva 2018/2001 (compreso l'allegato IX) e che soddisfa i criteri di sostenibilità dell'UE.</i></p> <p><i>3. Nella fase di progettazione della valutazione, gli Stati membri consultano l'autorità di regolazione competente e i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione al fine di determinare:</i></p> <p><i>a) l'unità territoriale entro cui deve essere effettuata la valutazione del potenziale produttivo;</i></p> <p><i>b) ai fini della delimitazione dell'oggetto della valutazione (biomassa), la vicinanza geografica alle reti di gas naturale esistenti.</i></p> <p><i>4. Quando effettuano una nuova valutazione o ampliano una valutazione esistente, nonché per i successivi aggiornamenti, gli Stati membri consultano gli enti regionali e locali e i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione nonché, eventualmente, altri soggetti pertinenti.</i></p>

**Motivazione**

La valutazione del potenziale di produzione a lungo termine di biogas e biometano è un requisito preliminare per pianificare in modo efficace sotto il profilo dei costi gli interventi di potenziamento delle reti del gas che si renderanno necessari per gestire volumi crescenti di biometano.



**Emendamento 16**

Articolo 3, paragrafo 3 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>3. L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) effettua, insieme alle autorità nazionali di regolazione, un calcolo dettagliato delle spese di investimento e di esercizio connesse alla riduzione delle emissioni di metano in ciascuno Stato membro. Il primo calcolo è completato entro il ... [12 mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento] e viene aggiornato ogni tre anni. Il calcolo delle spese di investimento e di esercizio costituisce la base per la pianificazione delle politiche tariffarie e di finanziamento.</i></p>

**Motivazione**

Nell'analizzare le perdite di metano, nel comunicare le emissioni di metano e nell'effettuare potenziali nuovi investimenti che portino a riduzioni delle emissioni di metano, occorrerebbe tenere conto dei costi fissi, che non devono comportare un onere per l'utente finale o un aumento della povertà energetica nelle regioni.

**Emendamento 17**

Articolo 10, paragrafo 4 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>4. La Commissione, in cooperazione con l'Osservatorio internazionale delle emissioni di metano, stabilisce, mediante atti di esecuzione, una metodologia valida per tutta l'Unione europea per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di metano ai fini dell'attuazione degli obblighi di cui ai capi 3, 4 e 5 del presente regolamento.</i></p>

**Motivazione**

Al fine di avviare uno sforzo coordinato di riduzione delle emissioni di metano, è necessario introdurre una metodologia universale di monitoraggio, comunicazione e verifica che abbracci l'intero settore e garantisca la trasparenza e la comparabilità delle comunicazioni dei responsabili di tali emissioni.

**Emendamento 18**

Articoli 12, 14, 17, 18, 25, 26, 27, 28 e 29

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Articoli 12, 14, 17, 18, 25, 26, 27, 28 e 29	<p><i>Proroga di 12 mesi dei termini obbligatori di cui all'articolo 12.</i></p> <p><i>Proroga di 9 mesi dei termini obbligatori di cui all'articolo 14.</i></p> <p><i>Proroga di 9 mesi dei termini obbligatori di cui all'articolo 17.</i></p> <p><i>Proroga di 12 mesi dei termini obbligatori di cui all'articolo 18.</i></p> <p><i>Proroga di 12 mesi dei termini obbligatori di cui all'articolo 25.</i></p> <p><i>Proroga di 9 mesi dei termini obbligatori di cui all'articolo 26.</i></p> <p><i>Proroga di 9 mesi dei termini obbligatori di cui all'articolo 27.</i></p> <p><i>Proroga di 12 mesi dei termini obbligatori di cui all'articolo 28.</i></p> <p><i>Proroga di 12 mesi dei termini obbligatori di cui all'articolo 29.</i></p>

**II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE**

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),

1. sottolinea la necessità di proteggere i consumatori dall'alto livello dei prezzi e di garantire loro la sicurezza dell'approvvigionamento di energia, e fa notare che ciò è particolarmente importante nell'attuale contesto geopolitico;
2. per realizzare gli obiettivi del Green Deal europeo e dell'8° piano d'azione per l'ambiente, in linea con l'accordo di Parigi sul clima, l'Unione dovrebbe, nel più breve tempo possibile considerare le esigenze di sicurezza energetica, procedere a eliminare gradualmente i combustibili fossili, compreso il gas naturale, e conseguire un'economia altamente efficiente sotto il profilo energetico e basata prevalentemente su fonti di energia rinnovabili. E pertanto necessario stabilire in tempi brevi un quadro comune per il graduale abbandono dell'uso del gas naturale;
3. osserva che la realizzazione di un'economia dell'idrogeno dipende direttamente dalla tempestiva costruzione e trasformazione delle infrastrutture per l'idrogeno. La realizzazione, in un contesto dinamico, di un'ampia gamma di progetti e iniziative richiede un adeguato quadro giuridico a livello di Unione europea, che garantisca la certezza necessaria per pianificare gli investimenti;
4. sottolinea che il crescente utilizzo dei gas decarbonizzati non dovrebbe incidere sulla qualità del gas per gli utenti finali;
5. richiama l'attenzione sulla necessità di effettuare un'analisi dei costi per lo sviluppo delle infrastrutture, al fine di garantire una transizione energetica economicamente prevedibile. Potrebbe rendersi necessario valutare i costi aggiuntivi legati allo sviluppo di infrastrutture per i gas decarbonizzati, nonché l'impatto di tale transizione sulle regioni ultraperiferiche, tenuto conto delle loro caratteristiche specifiche, che sono debitamente riconosciute all'articolo 349 TFUE;
6. chiede di evitare la creazione di attivi non recuperabili. In particolare, gli impianti a gas di nuova costruzione dovrebbero essere progettati in modo tale da garantire che in futuro possano coincenerire o funzionare con elevate concentrazioni di gas decarbonizzati;

7. raccomanda l'introduzione di spazi di sperimentazione normativa per garantire lo sviluppo di un mercato integrato per i gas decarbonizzati, in assenza di una normativa settoriale sufficiente a livello nazionale;
8. richiama l'attenzione sulla possibilità di introdurre garanzie di origine per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, garantendo così operazioni commerciali trasparenti sul mercato;
9. raccomanda la creazione di una tabella di marcia per l'importazione di gas decarbonizzati nell'UE al fine di preservare la sicurezza energetica e soddisfare la domanda futura;
10. chiede di ampliare le competenze della REGST del gas estendendole allo sviluppo di un mercato dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, anziché istituire a tal fine un'organizzazione separata (la rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno — ENNOH);
11. critica le rigorose disposizioni proposte in materia di separazione proprietaria, sia verticale che orizzontale, delle reti dell'idrogeno poiché sono in contrasto con l'obiettivo di realizzare, a breve termine, investimenti consistenti in una tale rete, che deve essere costruita e gestita in modo efficiente sulla base delle reti esistenti per il gas naturale; chiede pertanto che, nel caso dell'idrogeno, siano mantenuti i requisiti di separazione stabiliti per l'elettricità e il gas, in particolare sul piano della rete di distribuzione; richiama l'attenzione sulla possibilità di affidare ai gestori dei sistemi di trasporto del gas anche la responsabilità dello sviluppo della rete di trasporto dell'idrogeno. Separare la gestione del sistema di trasporto dell'idrogeno affidandola a una società distinta, indipendente dai suddetti gestori, potrebbe non essere vantaggioso in termini di stimolo della transizione energetica;
12. chiede che sia sviluppata una base di substrato per il biogas e il biometano. Per sfruttare al meglio il potenziale delle regioni riguardo a tali gas, sarà infatti importante garantire l'approvvigionamento di combustibile organico; nel contempo chiede che sia eliminata la produzione di piante destinate esclusivamente agli impianti di produzione di biogas come pure la costruzione di siffatti impianti che dipendono dal mantenimento dell'allevamento intensivo;
13. chiede che sia effettuata una valutazione del potenziale a lungo termine della produzione di biogas e biometano a livello regionale, in modo che, sulla base di tale valutazione, si possa individuare il potenziale di sviluppo regionale dell'ecosistema dei gas decarbonizzati;
14. raccomanda di introdurre una metodologia comune per il monitoraggio delle emissioni di metano, che consentirà di avviare sforzi coordinati per ridurre le emissioni di metano nell'UE;
15. richiama l'attenzione sul fatto che il metano deve essere utilizzato come combustibile per le unità di cogenerazione solo in casi eccezionali e in via transitoria;
16. raccomanda di tenere conto del costo degli sforzi volti a ridurre le emissioni di metano nell'UE. La Commissione europea dovrebbe tenere conto dei costi necessari per gli Stati membri e prevedere misure di sostegno finanziario a diretto beneficio degli utenti finali, in particolare nelle regioni meno sviluppate e in quelle con una forte domanda di energia termica;
17. chiede che la regolamentazione dell'UE riconosca e sostenga pienamente l'uso del biogas anche nei trasporti, al fine di ridurre le emissioni secondo una prospettiva basata sul ciclo di vita. Attualmente, infatti, la tassonomia dell'UE sulle attività sostenibili riconosce come una di esse la produzione del biogas, ma non l'utilizzo del biogas nei trasporti;
18. sottolinea che, nell'Unione europea, i poteri degli enti locali e regionali nell'Unione europea variano da un paese all'altro, e che le decisioni dovrebbero essere prese al livello di governo a cui sono più efficaci; ritiene altresì che le proposte legislative in esame siano conformi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Bruxelles, 12 ottobre 2022.

*Il presidente*  
*del Comitato europeo delle regioni*  
Vasco ALVES CORDEIRO

---